

A2A CICLO IDRICO **RECUPERO PARTITE TARIFFARIE PREGRESSE**

Con deliberazione n. 16 in data 5 luglio 2016 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Brescia sono state assunte "DETERMINAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DI PARTITE TARIFFARIE PREGRESSE A A2A CICLO IDRICO SPA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N. 643/2013/R/IDR".

Le Partite pregresse sono relative al mancato riconoscimento dei corrispettivi tariffari legati alla copertura del costo del capitale investito dal gestore nel periodo 2007-2011 ante regolazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI).

In particolare l'Ufficio d'Ambito, con le linee guida di novembre 2016 e gennaio 2017, dispone che il recupero avvenga tramite l'addebito di un importo determinato applicando una aliquota aggiuntiva determinata di anno in anno ed applicata ai metri cubi di competenza dell'anno 2014 fatturati a ciascuna utenza soggetta.

La delibera determina in 5 (cinque) anni la tempistica per il recupero dell'importo complessivo riconosciuto ad A2A Ciclo Idrico, prevedendo, di norma, una ripartizione annuale del conguaglio in quattro bollettazioni/anno e l'introduzione del "bonus idrico" a favore di utenze svantaggiate.

La suddetta deliberazione tiene conto anche dell'impegno del gestore all'esecuzione di un Piano di investimenti che in via prioritaria mira alla risoluzione delle procedure di infrazione comunitaria.

Con comunicazione del 25 novembre l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha comunicato le modalità operative di seguito riassunte.

L'avvio della fatturazione agli utenti del conguaglio tariffario decorrerà dal 1 gennaio 2017.

La platea di utenze da considerare ai fini del recupero del corrispettivo è quella riferita alle utenze con contratto attivo alla data del 30 novembre 2016 e già attive alla data del 31 dicembre 2014.

I volumi da assoggettare al conguaglio sono i volumi 2014 fatturati alle utenze come sopra definite; per le utenze interessate nel corso del 2014 da dispersione idrica oggetto di sgravio già riconosciuto dal gestore, il volume da considerare sarà quello fatturato dedotto il volume oggetto di rimborso.

Per l'anno 2017 a ciascuno dei suddetti utenti sarà addebitato un onere pari a un quinto del conguaglio complessivo ripartito in quattro o più bollettazioni.

Qualora gli utenti interessati cessassero in corso d'anno il rapporto con A2A Ciclo Idrico verrà addebitato nella bolletta di chiusura del contratto l'importo a saldo del conguaglio annuo determinato.

Sono considerate utente soggette ad applicazione del conguaglio le utenze:

- attive al 31 dicembre 2014 che risultano ad oggi ancora esistenti, seppure con diversa denominazione contrattuale (ad esempio ALER, ASST, Ospedale Civile);
- che hanno variato il rapporto contrattuale con A2A Ciclo Idrico per effetto del cambio di domicilio nel medesimo Comune o in altro Comune sempre servito da A2A Ciclo Idrico, mantenendo tuttavia il medesimo codice utente.

Al fine di garantire la maggior trasparenza, pubblichiamo alcune Domande e Risposte Frequenti

DOMANDA:

“Io sono cliente da gennaio 2013: perché devo pagare un conguaglio tariffario relativo ad un periodo in cui non ho usufruito del servizio ?”

RISPOSTA:

“Trattandosi di conguagli relativi a periodi passati, l'Ufficio d'Ambito ha definito di limitare il conguaglio alle utenze che erano attive al 31 dicembre 2014 ed ancora attive al 30 novembre 2016 mentre sono esentate le utenze attivate successivamente alla data del 1 gennaio 2015. In ogni caso, il Gestore, non ha discrezionalità nella determinazione dei criteri per il recupero dei conguagli.”

DOMANDA:

“È legittimo un conguaglio pregresso retroattivo ?”

RISPOSTA:

“Non si tratta di conguaglio retroattivo (ossia dell'aggiornamento ex post delle tariffe da 2007 a 2011), quanto piuttosto della necessità, valutata dal soggetto competente quale l'Ufficio d'Ambito e riferita al quadro regolamentare precedente all'attuale, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato”.

DOMANDA:

“Ma il periodo 2007-2011 non è già prescritto ?”

RISPOSTA:

“Poiché è solo dalla data di approvazione dell'importo e del corrispettivo conseguente che il gestore ha diritto al recupero del conguaglio pregresso, questo sarà prescritto solo a partire dal 2021 con riferimento alla quota da recuperare nel 2016”.

DOMANDA:

“Nella mia bolletta è applicato un corrispettivo per partite pregresse 2007-2011, ma al mio vicino di casa, che ha traslocato di recente e prima abitava fuori provincia, questi balzelli non sono addebitati: perché?”

RISPOSTA:

“Le linee guida redatte dall'Ufficio d'Ambito hanno previsto l'applicazione del corrispettivo a titolo di conguaglio solo ai titolari di contratto per utenze che erano attive al 31 dicembre 2014 e che lo sono anche al 30 novembre 2016. Se il titolare ha attivato il contratto nel periodo successivo al 1 gennaio 2015 non avrà alcun addebito aggiuntivo.”

DOMANDA:

“Nella mia bolletta è applicato un corrispettivo per partite pregresse 2007-2011, lo stesso è applicato anche al mio vicino di casa che ha traslocato di recente: perché?”

RISPOSTA:

“Le linee guida redatte dall'Ufficio d'Ambito hanno previsto che sono comunque considerate utenze soggette ad applicazione del conguaglio le utenze:

- attive al 31 dicembre 2014 che risultano ad oggi ancora esistenti, seppure con diversa anagrafica/denominazione contrattuale;
- che hanno variato il rapporto contrattuale con A2A Ciclo Idrico per effetto del cambio di domicilio nel medesimo Comune o in altro Comune sempre servito da A2A Ciclo Idrico, mantenendo tuttavia il medesimo codice utente”.